

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura, installazione e messa in opera di n. 1 Acceleratore lineare per la ASL 5 "Spezzino" - Lotto unico. Importo presunto di gara € 1.800.000,00 (IVA esclusa).

Numero gara: 5739414. CIG: 591580658B.

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto prevede:

1. la fornitura e messa in opera ("chiavi in mano") di un acceleratore lineare di nuova produzione e dei relativi accessori presso la ASL 5 "Spezzino", con le caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico;
2. la manutenzione in garanzia di tipo "Full Risk" per l'Acceleratore lineare, e per tutte le attrezzature accessorie previste, per una durata non inferiore alla garanzia prevista per l'acceleratore medesimo, ovvero alle eventuali condizioni migliorative, come meglio indicato nel Capitolato tecnico;
3. il collaudo;
4. ogni altro onere a carico della ditta, evidenziato nel presente Capitolato e nei relativi allegati, ovvero comunque connesso o derivato, necessariamente, dalla natura del bene, del contratto, e/o dell'esecuzione del medesimo, compresi pertanto gli oneri per opere edili, impiantistiche, costi di progettazione, interventi informatici, etc. .

Art. 2 – IMPORTI A BASE D'ASTA, PREZZI D'AGGIUDICAZIONE E PREZZI CONSIP

L'importo a base d'asta per quanto descritto nel presente Capitolato (forniture, lavori e oneri a carico dell'appaltatore, oneri per la sicurezza) e dettagliato nei documenti allegati, è pari iva esclusa:

€ 1.800.000,00, di cui :	€ 2.700,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
	€ 6.000,00 (Iva esclusa) : Oneri di progettazione e direzione lavori.
	€ 159.500,00 (Iva esclusa): Oneri per lavori.

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, la Centrale, sentite l'azienda sanitaria, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato.

L'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nel Capitolato tecnico, nel presente Capitolato speciale, nella Convenzione di Fornitura, negli Ordinativi di Fornitura e per quanto non ricompreso nei medesimi, nella restante documentazione di gara.

Relativamente alla fase di cantiere, intesa come esecuzione opere e installazione delle attrezzature, si rinvia al Capitolato Tecnico e per quanto non ricompreso, alla restante documentazione di gara.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., agli obblighi riguardanti la sicurezza e la salute ed in particolare:

- Eliminazione rischi da sovrapposizione

Tutte le lavorazioni comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell'Azienda Sanitaria; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui le dovute precauzioni siano adottabili, anche

al di fuori del normale orario di lavoro. In ogni caso qualsiasi tipo di intervento dovrà essere concordato con il Responsabile della struttura interessata anche ai fini dell'informazione su eventuali rischi specifici presenti. Non è in alcun modo consentito l'utilizzo di mezzi e attrezzature dell'Azienda Sanitaria, quali, ad esempio, per lo scarico delle merci (muletti, transpallett ecc.). Parimenti il soggetto aggiudicatario non dovrà consentire l'utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.

- Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni

Ad esclusione delle consegne di materiali di cui all'oggetto specifico di gara, nei locali dell'Azienda sanitaria non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione se non preventivamente ed esplicitamente autorizzata.

Alla luce delle modalità di espletamento dell'appalto sarà valutata l'opportunità di indire una riunione di cooperazione e coordinamento ai fini di ulteriori valutazioni su eventuali insorgenza di rischi da interferenze.

Le consegne necessarie per la realizzazione ed installazione dell'opera, dovranno essere effettuate presso le Strutture individuate dalla ASL 5 "Spezzino", specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Il materiale dovrà pervenire entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax, salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata nelle richieste di consegna.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzino.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce, ovvero ad effettuare i servizi definiti nel capitolato tecnico, nei termini previsti verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, l'Azienda sanitaria contraente potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Art. 4 – ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione dell'appalto sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre non potrà considerarsi impegnativa per la Centrale finché i prescritti provvedimenti non saranno perfetti ed esecutivi ai sensi di legge.

La Ditta aggiudicataria, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, dovrà bonificare la somma in denaro necessaria per la registrazione, la bollatura digitale, le spese di pubblicità legale e depositare le marche da bollo occorrenti alle copie analogiche del contratto.

La formalizzazione del contratto avverrà ai sensi di legge, comunque subordinata alla presentazione della seguente documentazione, successivamente richiesta dalla Centrale:

1. **cauzione definitiva** nella misura del 10% dell'importo contrattuale complessivo (I.V.A. esclusa) e comunque secondo le prescrizioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 con obbligo di eventuale adeguamento per i casi di rinnovo o proroga, da costituirsi distintamente per ciascuno dei due lotti;
2. **polizza assicurativa di cui all'art. 129 del D.Lvo n. 163/06**, da costituirsi a favore dell'Azienda sanitaria, che tenga indenne la Regione Liguria, la Centrale e l'Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione, stipulata nella forma "contractors all risk" (C.A.R.) e preveda una somma assicurata non inferiore ad € 3.000.000,00. Detta polizza assicurativa deve inoltre assicurare le Amministrazioni contraenti contro la responsabilità civile per danni causati da terzi per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa di cui sopra dovrà avere una durata pari al tempo decorrente dall'inizio dei lavori sino al giorno del collaudo compreso; inoltre la medesima garanzia dovrà perdurare continuativamente, senza interruzioni, anche per tutto il periodo di vigenza della garanzia prestata (compreso quanto necessario alla manutenzione in garanzia di tipo "Full Risk"), e dovrà essere costituita secondo i principi di cui all'art. 1917 cod. civ. (c.d. *loss occurrence*). La polizza così formulata, dovrà tenere indenni la Regione Liguria, la Centrale, l'Azienda Sanitaria, i dipendenti e gli operatori, anche occasionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studenti, tirocinanti, liberi professionisti, volontari, fornitori o collaboratori a qualsiasi titolo, sia dalle responsabilità civili contrattuali sia da quelle extracontrattuali, a qualsiasi titolo derivanti dall'esecuzione delle opere di cui alla presente procedura di gara.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti.

Art. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria si impegna a sottoscrivere il contratto, in conformità a quanto previsto dagli art. 11 e 12 del D.Lgs. 12/04/2006 nr. 163. Tutti gli adempimenti e le spese inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese l'acquisizione presso i competenti uffici delle certificazioni finalizzate alla stipula, le spese di bollo e delle successive registrazioni di legge, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Art. 6 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le attività subappaltate possono iniziare solo successivamente al provvedimento di autorizzazione.
Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 9 della L. 136 del 13.08.2010, in merito all'obbligo assoluto di tracciabilità dei flussi da parte dei subappaltatori e subcontraenti.

Art .7– ESECUZIONE DEL CONTRATTO - COLLAUDO

A seguito della sottoscrizione della convenzione di fornitura e all'emissione di ordinativo di fornitura da parte dell'azienda sanitaria, la medesima provvederà alla consegna dei locali alla ditta aggiudicataria per l'avvio dell'esecuzione dei lavori, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie ed effettuazione di eventuali riunioni di coordinamento.

Nel caso di subappalto, l'inizio dei lavori sarà subordinato all'autorizzazione della Centrale.

Si specifica che:

- dovranno essere preventivamente concordata le modalità d'intervento con l'Azienda sanitaria, anche per quanto riguarda i tempi e i percorsi (si precisa che non è da ritenersi possibile l'utilizzo di montacarichi dell'Azienda);
- i rinforzi temporanei delle strutture, eventualmente necessari per lo spostamento delle apparecchiature, sono a carico della ditta aggiudicataria.

- Verifica Sistema Informatico

La verifica di compatibilità del sistema informatico offerto con i sistemi informatici attualmente operativi in Radioterapia e Fisica Sanitaria, dovrà essere tassativamente effettuata entro 30 giorni solari consecutivi a partire dall'ordinativo di fornitura.

Questa fase di verifica, necessariamente in assenza dell'acceleratore lineare oggetto del presente bando, avrà lo scopo di validare il corretto trasferimento bidirezionale di dati e informazioni e potrà essere effettuata con Workstation "stand alone" messe a disposizione dalla Ditta.

Il giudizio e le eventuali prescrizioni sull'esito di questa verifica sarà formulato dall'Azienda Sanitaria, motivato e trasmesso formalmente all'Aggiudicatario. In caso di giudizio negativo e/o di prescrizioni la Ditta dovrà risolvere, entro quindici giorni solari consecutivi, i problemi e/o malfunzionamenti evidenziati.

Trascorso questo periodo, qualora il funzionamento complessivo del sistema informatico continuasse ad essere giudicato insoddisfacente, è facoltà dell'Azienda sanitaria risolvere per grave inadempimento la fornitura e chiedere il risarcimento del danno patito nei modi di legge.

- Collaudo opere e impianti

Ai fini dell'espletamento delle procedure di collaudo degli impianti ed opere di nuova o parziale realizzazione, con oneri completamente a proprio carico l'Aggiudicatario dovrà fornire:

- Manuali operativi e di servizio, tassativamente in lingua italiana, relativi a tutte le componenti impiantistiche di nuova installazione (2 copie: una copia per l'S.C. Ingegneria Clinica).
- Copia delle certificazioni di prodotto relative ai componenti utilizzati nella realizzazione e/o modifica di impianti ed opere.
- Le tavole progettuali di tutto quanto realizzato in opera nella zona d'intervento (as built), sia in formato cartaceo che digitale.
- Dovrà essere prodotta tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dal Decreto n. 37 del 22/01/2008 (ex legge 46/90), attinente a tutti gli impianti realizzati al nuovo e/o modificati dall'esistente, nessuno escluso.

- Collaudo Acceleratore ed Accessori

Ai fini dell'espletamento delle procedure di collaudo dell'acceleratore lineare, inteso come sistema completo, e degli accessori ad esso correlati, compreso tutto quanto elencato e richiesto nel presente Disciplinare, l'Aggiudicatario dovrà con oneri logistici tecnici ed economici completamente a suo carico:

1. Fornire tutta la manualistica operativa e di servizio, sia in formato cartaceo che digitale, tassativamente in lingua italiana, relativi a tutti gli elementi HW e SW di nuova fornitura ed installazione.
2. Fornire copia delle certificazioni di qualità dei prodotti HW e SW forniti ed installati secondo quanto disposto dalla Direttiva 2007/47/CE (ex 1993/42/CE)
3. Fornire tutta la documentazione certificativa e di verifica elettrica di sicurezza richiesta dalle norme CEI 62- 5 e CEI 62-128.

Si dovranno effettuare alla presenza del personale della S.C. Fisica Sanitaria e della S.C. Radioterapia le prove funzionali sul Sistema con lo scopo di verificare, nelle reali condizioni ambientali, il regolare funzionamento di HW e SW installato.

Per ogni apparecchiatura dovranno essere eseguite tutte le prove del rispettivo modulo di collaudo tecnico proposto dalla casa costruttrice. Detta check list sarà preventivamente consegnata in copia alla S.C. Fisica Sanitaria, alla S.C. Radioterapia ed alla S.C. Ingegneria Clinica.

La procedura di collaudo prevedrà anche la verifica preliminare del rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 230/95 e del D.Lgs. n. 187/00, per quanto applicabile da parte della S.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda .

L'Aggiudicatario dovrà fornire in ogni caso la totale disponibilità e l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle prove e delle procedure di accettazione e collaudo, anche secondo dirette prescrizioni e disposizioni del personale della S.C. Fisica Sanitaria e della S.C. Radioterapia.

Effettuate le procedure ed acquista la documentazione del presente articolo, **acquisito** il parere positivo di accettazione e collaudo per quanto di competenza della Struttura Complessa di Fisica Sanitaria Aziendale, **verificata** la corrispondenza tecnico – operativa fra quanto offerto agli atti e quanto installato, **verificata** la buona esecuzione e la totale funzionalità delle opere ed impianti realizzati, **completate** le attività di formazione, **sarà redatto un verbale di avvenuto positivo collaudo dell'intera fornitura in opera** controfirmato dall'Aggiudicatario, e dalle strutture competenti dell'Azienda (S.C. Ingegneria Clinica, dalla S.C. Fisica Sanitaria, dalla S.C. Radioterapia, per quanto rispettivamente di competenza, etc.)

L'accettazione dell'intera fornitura in opera da parte della Committenza non solleva l'Aggiudicatario dalla responsabilità per le eventuali difformità ed i vizi di quanto fornito ed installato.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla **Formazione** secondo quanto precisato nel Capitolato tecnico e negli atti di gara.

Art. 8 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

L'Azienda sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura l'Azienda sanitaria comunica alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 9 – PENALI

1. L'Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali.

2. Per ritardo rispetto ai termini temporali del cronoprogramma di installazione dell'acceleratore, come definiti nella Relazione in allegato alla Determinazione di indizione della gara, nota ASL 5 prot. n. 9298 del 06/05/2014, Prot. 3169/2014 della Centrale, nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
3. Il criterio di cui al comma precedente verrà applicato anche in caso di ritardo rispetto ai termini temporali per le prestazioni di assistenza tecnica/manutenzione, fissati dagli atti di gara o, se presenti, quelli migliorativi offerti. Ove non diversamente indicato, il Fornitore dovrà assicurare il totale ripristino dell'operatività degli apparati entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione del guasto da parte dell'Azienda sanitaria contraente.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento dell'Azienda sanitaria in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il responsabile del procedimento dell'Azienda sanitaria informa immediatamente il responsabile del procedimento della Centrale, affinché promuova l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del codice appalti.
5. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento dell'Azienda sanitaria, e verranno addebitate in sede di conto finale da parte dell'Azienda sanitaria contraente.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
7. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Centrale Regionale di Acquisto, in qualità di Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento dell'Azienda sanitaria, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. A tale fine, il responsabile del procedimento della Centrale potrà compiere, se ritenuto necessario, un supplemento di istruttoria per l'accertamento di ulteriori elementi, necessari per la decisione. Il RUP della Centrale comunicherà la propria decisione al RUP dell'Azienda sanitaria, la quale applicherà conseguentemente tale decisione, adottandola con proprio provvedimento formale.
8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.
9. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 250,00.
10. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
13. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni.

14. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
15. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
16. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 10 – AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate l'Azienda sanitaria contraente su

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 11 – ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Generalità sul servizio di Assistenza Tecnica

L'Aggiudicatario dovrà possedere un Servizio di Assistenza con adeguate caratteristiche logistico - organizzative e professionali in ragione di elementi quali:

- la dotazione numerica e la qualifica e competenza specifica del personale operante presso il Servizio di Assistenza;
- la capacità ad intervenire sul posto con personale adeguatamente formato ed istruito alla riparazione del guasto – malfunzionamento degli apparati entro e non oltre le 24 ore solari dalla segnalazione di guasto effettuata dalla Committenza.
- la disponibilità di adeguato magazzino ricambi con organizzazione tale da garantire la fornitura del ricambio in detto sito in tempo utile ad eseguire la riparazione entro e non oltre le 72 ore solari dalla segnalazione di guasto effettuata dalla Committenza.
- la reperibilità di tutti i pezzi di ricambio per almeno 10 anni con decorrenza dal collaudo tecnico di accettazione delle apparecchiature.

Garanzia ed Assistenza Tecnica

Dalla data del collaudo dell'acceleratore lineare, inteso come intero sistema compresi tutti gli apparati ed accessori HW e SW in qualche modo collegati al suo normale e corretto funzionamento, nessuno escluso e riservato, avrà inizio il periodo di garanzia con le modalità nel seguito indicate.

Durante tutto il periodo di garanzia, l'Aggiudicatario si impegna a provvedere tempestivamente alla risoluzione di qualunque guasto e malfunzionamento con la riparazione/sostituzione delle parti guaste o difettose e con la correzione di errori software eventualmente presenti entro e non oltre 72 ore solari consecutive dalla segnalazione.

Manutenzione in garanzia - Acceleratore ed accessori

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un servizio di assistenza tecnica con tipologia "full-risk" durante il periodo di garanzia richiesto, pari ad almeno 24 mesi, con decorrenza a partire dalla data dell'emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati d'intesa con il referente/i della S.C. Radioterapia, della S.C. Fisica Sanitaria e della S.C. Ingegneria Clinica, ovvero secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria contraente.

La manutenzione dovrà riguardare tutte le attrezzature e opere fornite in appalto, ed in particolare:

- acceleratore, compresi tutti i componenti a bordo macchina (ad es., sistemi di raffreddamento, et similia);
- tutti i componenti, sistemi applicativi connessi o correlati all'acceleratore che ne garantiscono il corretto funzionamento in condizioni di sicurezza.

La suddetta garanzia dovrà includere:

- l'eventuale fornitura di qualsivoglia tipo di materiale ed accessorio, nulla escluso e riservato.
- garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.)
- manutenzione completa (ordinaria preventiva e correttiva) dell'intero appalto.

L'Aggiudicatario indicherà chiaramente i riferimenti del Servizio di Assistenza per opere ed impianti, se diverso da quello che interviene per il Sistema vero e proprio (Acceleratore Lineare).

Manutenzione ordinaria preventiva (programmata)

La manutenzione ordinaria preventiva dell'acceleratore, dei componenti (rif. 191-07-07 Norma UNI 9910) e dell'intera opera realizzata, deve essere effettuata in modo da non incidere sulla regolare esecuzione dei trattamenti programmati.

Le manutenzioni, in numero non inferiore a 6 annuali, comprendono:

- secondo le prescrizioni del costruttore e le previsioni del piano di manutenzione dell'opera, le procedure periodiche di verifica, controllo, misura, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura, pulizia;
- verifiche di sicurezza elettrica;
- sostituzione di parti difettose e usurate;
- aggiornamento software in caso di nuove versioni;
- effettuare periodicamente (almeno due volte all'anno) il "tuning" delle prestazioni del database;
- trasmissione tempestiva delle documentazioni relative agli interventi ordinari effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda committente.

I rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione dovranno essere sempre chiaramente riconducibili agli apparecchi, oltre al numero di serie o di configurazione adottato dalla Ditta, essi dovranno riportare sempre la data di esecuzione dell'attività, essere controfirmati da parte del personale dell'Azienda committente ed essere consegnati alla S.C. Ingegneria Clinica e alla S.C. Radioterapia sia in copia cartacea che in formato elettronico.

Il Fornitore dovrà rispettare il numero previsto degli interventi dichiarati nel corso dei quali saranno eseguite le operazioni contemplate dalle check list fornite dal produttore.

Manutenzione correttiva (su chiamata)

La manutenzione correttiva dell'acceleratore, dei componenti (rif. 191-07-08 Norma UNI 9910) e dell'intera opera eseguita, è riferita a guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale e comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e

di quant'altro componga l'attrezzatura e l'intero intervento nella configurazione fornita, necessaria al buon funzionamento oltre che l'eliminazione di qualsiasi malfunzionamento del sistema per tutte le componenti hardware e software fornite.

Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare gli interventi di manutenzione correttiva richiesti dagli utilizzatori in caso di guasto o malfunzionamento, compresa la fornitura di qualsivoglia pezzo di ricambio, e quindi incluse totalmente e senza limitazioni e/o franchigie le sorgenti di radiofrequenza (klystron o magnetron) ed i sistemi di controllo dell'emissione elettronica (thyatron) e di quant'altro non espressamente citato ma facente parte quale elemento hardware e/o software del Sistema dell'acceleratore lineare.

Tale manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità **(minime)**:

- numero illimitato di interventi su chiamata
- effettuata tutti i giorni della settimana (esclusa la domenica e festivi)
- assistenza telefonica dalle ore 7,00 alle ore 19,00
- assistenza diretta presso il centro di radioterapia dalle 8,00 alle ore 19,00 (orario riferito come orario di presenza nella sede e non come orario di partenza dalle rispettive sedi di assistenza)
- tempo di intervento in caso di guasto non bloccante max entro le 12 ore lavorative dalla chiamata
- tempo di intervento in caso di guasto bloccante (impossibilità a trattare i pazienti) max entro le 8 ore lavorative dalla chiamata
- tempo max di risoluzione del guasto non bloccante entro 72 ore solari consecutive dalla chiamata
- tempo max di risoluzione del guasto bloccante (impossibilità a trattare i pazienti) entro 72 ore solari consecutive dalla chiamata.
- trasmissione tempestiva delle documentazioni relative agli interventi straordinari effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Committente.

Contestualmente ad ogni intervento di controllo e manutenzione, sia ordinario che straordinario effettuato, a cura dell'esecutore tecnico, deve essere compilata (in più esemplari) una scheda dettagliata delle attività eseguite e del relativo esito, che comprenda, oltre ai dati indicativi dell'intervento stesso (tipologia di manutenzione, eventuale ambito di competenza, data, operatore, firma, ecc.), la descrizione dei componenti sostituiti, delle singole attività eseguite, degli strumenti di misura adoperati e quanto altro necessario per fornire evidenza completa di quanto eseguito con il relativo esito.

Copia della suddetta scheda, integralmente compilata in maniera leggibile, dovrà essere rilasciata al personale della Committenza presente, preferibilmente in formato elettronico.

La trasmissione della documentazione tecnica completa (scheda intervento, schede materiali, esiti di campionamenti, prove e misure, ecc) di ogni intervento manutentivo alla Azienda committente, debitamente vistati dal Responsabile della Ditta per la commessa a conferma della bontà dell'intervento eseguito, è condizione prepedeutica alla accettazione dell'intervento stesso.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire un periodo massimo di fermo sistema / annuo complessivo a causa di guasti bloccanti non superiore a 7 (sette) giorni lavorativi, calcolati su ciascun anno solare di attività dalla data di collaudo. Dopodichè la Committenza si riserva la facoltà di applicare le penali previste a Capitolato. Viene considerato guasto bloccante (impossibilità a trattare i pazienti) un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata.

La Ditta aggiudicataria, durante il periodo della garanzia, dovrà anche fornire i seguenti servizi:

- attivazione di un servizio di tele-assistenza software remota con modalità da concordare con la S.C. Sistemi Informativi, in particolare con una configurazione dell'accesso per l'assistenza da remoto attraverso VPN;
- aggiornamento del software per eventuali adeguamenti alle normative nazionali e regionali, a cui le Aziende Sanitarie / Ospedaliere sono tenute ad adeguarsi;
- fornitura di nuove versioni del software, sviluppate autonomamente dalla ditta fornitrice o in accordo con l'Azienda committente;
- ottimizzazione delle prestazioni del sistema e "tuning" del data base;
- Aggiornamento allo stato dell'arte (ultima versione), compresa la fornitura della relativa documentazione;

- per ogni nuova versione dovrà essere predisposto un documento di rilascio, contenente le nuove funzionalità, le modifiche e le correzioni di malfunzionamenti inseriti nella versione;
- esecuzione di tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature a seguito dell'emissione di specifici avvisi di sicurezza.

Assistenza e manutenzione post garanzia

Il contratto di manutenzione post-garanzia sarà oggetto di attribuzione di punteggio, quale elemento delle modalità di svolgimento del servizio manutentivo, e tale punteggio concorrerà alla aggiudicazione della fornitura.

L'Azienda committente si riserva comunque la facoltà, al termine del periodo di garanzia, di esercitare l'opzione con la Ditta aggiudicataria un contratto di manutenzione con assistenza tecnica full risk, alle condizioni proposte in offerta.

Il contratto proposto e l'onere economico conseguente, dovranno essere di durata almeno quinquennale dalla data di scadenza della garanzia, con importo annuo fisso ed invariato per tutto il periodo di almeno 5 anni.

A tal fine la ditta concorrente dovrà specificare **in offerta economica il canone annuo di assistenza full risk comprensiva sia di manutenzione ordinaria preventiva che di manutenzione correttiva su chiamata con caratteristiche pari o migliorative rispetto a quelle indicate precedentemente nei punti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nel periodo di garanzia.**

Tale manutenzione, si ripete, dovrà riguardare:

- l'acceleratore, compresi tutti i componenti a bordo macchina, quali i sistemi di raffreddamento
- tutti i componenti connessi o correlati con l'acceleratore che ne garantiscano il corretto funzionamento in condizioni di sicurezza e che devono essere indicati espressamente già in sede di progetto e poi confermati nella documentazione tecnica finale dell'intervento.

Si ribadisce che anche il contratto di manutenzione post garanzia, include omnicompensivamente:

- i costi derivanti da diritto di chiamata, diaria - trasferte - viaggio, trasporto e/o spedizione di parti di ricambio da tutto il mondo, costo della manodopera, null'altro escluso e riservato.
- costi, fornitura ed installazione di qualsivoglia parte di ricambio hardware e/o software attinente al Sistema fornito ed a tutti gli accessori ed apparati in qualche modo ad esso correlati, utili e necessari al suo corretto funzionamento. In ciò devono intendersi ricompresi totalmente e senza limitazioni e/o franchigie anche le sorgenti di radiofrequenza (klystron o magnetron) ed i sistemi di controllo dell'emissione elettronica (thyatron) e di tutto quanto non espressamente citato ma facente parte, quale elemento HW e/o SW del Sistema.
- effettuazione delle verifiche di manutenzione preventiva di tutto il Sistema, compresi gli accessori ed apparati in qualche modo ad esso correlati, secondo le cadenze temporali dettate dal produttore da concordarsi con gli utilizzatori.
- numero illimitato d'interventi di manutenzione correttiva in caso di guasto o malfunzionamento di qualsivoglia elemento HW e/o SW, su segnalazione del servizio utilizzatore.

Progetto manutentivo. Documentazione richiesta in offerta

Nel progetto andranno specificate:

- le caratteristiche organizzative del servizio di manutenzione/assistenza tecnica specificando la sede del Centro di assistenza competente, modalità di contatti immediati, il numero dei tecnici disponibili presso tale sede ed eventuali centri alternativi in grado di soddisfare le esigenze del momento.
- relativamente agli interventi di manutenzione preventiva programmata, in forma di elenco sintetico, la frequenza e la tipologia di verifiche e/o parti da sostituire perché soggette ad usura, previste dal costruttore per il mantenimento dell'efficienza e della sicurezza delle macchine.
- modalità di svolgimento del servizio diagnostico di teleassistenza VPN

- ogni ulteriore condizioni migliorativa relativa a tempi e modalità di intervento rispetto a quanto richiesto, quali condizioni minime, ai precedenti punti.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, è territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 13 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate negli atti di gara, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207.